

REGOLAMENTO (CEE) N. 613/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno rendono necessaria l'abolizione degli ostacoli tecnici al trasferimento di navi tra i registri nazionali degli Stati membri; che occorrono anche misure intese a facilitare il trasferimento delle navi all'interno della Comunità in modo da affrancare gli armatori europei da spese e da procedimenti amministrativi connessi ad un cambiamento di registro all'interno della Comunità ed in modo da migliorare così le condizioni di esercizio dei trasporti marittimi della Comunità e la competitività della sua flotta;

considerando che occorre al contempo salvaguardare un alto livello di sicurezza delle navi e di tutela dell'ambiente, conformemente alle convenzioni internazionali;

considerando dunque che nessun ostacolo di ordine tecnico deve impedire il trasferimento tra registri degli Stati membri di una nave che batta bandiera di uno Stato membro e sia riconosciuta conforme alle norme fissate dalle convenzioni internazionali;

considerando che gli Stati sono responsabili del rilascio dei certificati internazionali di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento previsti dalla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), dalla convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL66), dalla convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78)

e le relative risoluzioni di carattere obbligatorio adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI); che gli Stati membri sono anche responsabili, secondo la definizione data in dette convenzioni, del rilascio di certificati da parte di enti privati, a nome di uno Stato membro, conformemente alle convenzioni;

considerando che le convenzioni internazionali lasciano importanti questioni d'interpretazione all'apprezzamento dei singoli Stati contraenti; che sulla base della loro interpretazione rispettiva i governi degli Stati membri rilasciano a tutte le navi battenti la loro bandiera, soggette alle disposizioni delle suddette convenzioni, certificati internazionali attestanti la conformità delle navi alle disposizioni medesime; che gli Stati membri applicano regolamentazioni tecniche nazionali che in taluni casi prescrivono requisiti diversi da quelli stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle relative norme tecniche; che occorre stabilire una procedura adeguata per risolvere le divergenze che possono apparire nell'interpretazione delle prescrizioni esistenti nel caso di una domanda di trasferimento di una nave e per tener conto dell'introduzione di nuove disposizioni nelle convenzioni;

considerando che il presente regolamento non pregiudica affatto l'elaborazione e l'interpretazione delle convenzioni da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI);

considerando che le navi cui si applicano le disposizioni del presente regolamento devono essere state immatricolate ed essere in servizio attivo sotto la bandiera di uno Stato membro da almeno sei mesi, affinché questo Stato disponga di un termine sufficiente per verificare lo stato delle navi;

considerando che occorre istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione e nell'interpretazione del presente regolamento affinché sia raggiunto l'obiettivo di agevolare il trasferimento di navi all'interno della Comunità e di assicurare al contempo che non siano pregiudicate le norme relative alla sicurezza delle navi e di tutela dell'ambiente,

(1) GU n. C 153 del 22. 6. 1990, pag. 14.

(2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

(3) GU n. C 60 dell'8. 3. 1991.